

Del. n. 162/2016/PRSP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA	presidente
Laura D'AMBROSIO	consigliere
Marco BONCOMPAGNI	consigliere
Mauro NORI	consigliere, relatore

nell'adunanza del 25 ottobre 2016;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento,

prevedendo inoltre che “qualora l’Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”;

VISTO l’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 12 gennaio 2016, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2014, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 9 marzo 2015, n. 13;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l’esame dei rendiconti degli enti locali relativi all’esercizio finanziario 2013” che sono stati confermati con i relativi adattamenti anche per l’analisi dell’esercizio 2014;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie del 16 dicembre 2015, n. 32 relativa alle “linee di indirizzo” sugli aspetti significativi del bilancio di previsione 2015 nell’ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all’avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2014 del **Comune di CASTEL SAN NICCOLO’ (AR)**, con deliberazione del 3 agosto 2016, n. 66;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 3 agosto 2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 14/2015 adottata dall’ente, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 16, del d.lgs. 118/2011 e dal D.M. 2 aprile 2015, per la definizione dei criteri e le modalità di ripiano dell’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, effettuati ai sensi dell’art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011;

VISTA la documentazione dell’ente in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere l’irregolarità riscontrata sul rendiconto 2014 (delibera del consiglio comunale n. 42/2016 – inviata con nota del 13 ottobre 2016, n. 5520 pervenuta alla Sezione in pari data, prot. n. 5349);

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

CONSIDERATO che l'ente non ha chiesto di partecipare all'adunanza del 25 ottobre 2016;

UDITO il relatore, cons. Mauro Nori;

CONSIDERATO

- che dalla "specifica pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione richiamata nelle premesse, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

"R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione al 31/12/2014 pari a 94.103,45 euro.

A seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi del D.Lgs. 118/2011, pur in presenza di un risultato formale positivo (271.163,47 euro), è stato accertato, in conseguenza della definizione di poste accantonate/vincolate, un disavanzo sostanziale di amministrazione al 1 gennaio 2015 pari a 368.615,46 euro, come risultante dall'allegato 5/2 alla riga "totale parte disponibile" (allegato alla delibera della Giunta comunale del 30 maggio 2015, n. 22).

Nel dettaglio, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2014 per 94.103,45 euro, i residui attivi e passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate sono risultati rispettivamente pari a 1.052.312,35 euro e 1.229.372,37 euro mentre i residui attivi e passivi cancellati in quanto da reimputare agli esercizi in cui saranno esigibili sono risultati rispettivamente pari a 37.600,00 euro e a 116.066,21 euro.

Tali cancellazioni, unitamente alla quantificazione del fondo pluriennale vincolato in 78.466,21 euro, hanno determinato un saldo formale positivo al 1 gennaio 2015 pari 271.163,47 euro. L'ente ha inoltre provveduto alla definizione delle quote vincolate (per 250.160,45 euro), delle quote accantonate per 347.485,35 euro (di cui a fondo crediti di dubbia esigibilità per 223.047,19 e ad altri fondi per 124.438,16 euro) e alla quantificazione della parte destinata ad investimenti (per 42.133,13 euro), accertando il disavanzo di amministrazione effettivo in 368.615,46 euro.

In conseguenza della nuova quantificazione del disavanzo sostanziale di amministrazione l'ente ha provveduto, per l'importo corrispondente al disavanzo accertato al 1/01/2015, alla definizione dell'extradeficit prevedendone, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa, il ripiano in trenta rate costanti (delibera consiliare del 9 luglio 2015, n. 14).

In sede di contraddittorio cartolare l'ente ha confermato quanto già rilevato in sede istruttoria: "a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui ha accertato un disavanzo di amministrazione al 01.01.2015 di 368.615,45 (G.C. n. 22 del

30.05.2015). Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 è stato disposto che il predetto disavanzo debba essere ripianato in n. 30 esercizi a quote annuale costanti”.

L'accertamento di un risultato negativo di amministrazione nei termini sopra indicati, anche se conseguente all'applicazione dei nuovi principi introdotti dal processo di armonizzazione contabile, è da considerarsi grave in quanto espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria. Ad eccezione della quota di disavanzo determinata dalla cancellazione di residui attivi e passivi da reimputare ad esercizi successivi, il risultato negativo deriva dal mantenimento in bilancio nel tempo di residui attivi inesigibili o di dubbia e incerta esigibilità, per i quali è oggi richiesta in modo puntuale la cancellazione o l'accantonamento nell'apposito fondo, ovvero dalla presenza di passività potenziali o situazioni debitorie latenti, per le quali la legislazione, oggi vigente, richiede la costituzione di accantonamenti nei fondi rischi.

La Sezione ritiene necessaria l'adozione di idonee misure correttive, ai fini del ripristino della corretta gestione finanziaria. Nello specifico l'ente dovrà effettivamente finanziare il disavanzo di amministrazione o con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL o, per l'extradeficit, con le modalità di cui al D.M. 2 aprile 2015, nell'arco di tempo e con le modalità individuate nella delibera del Consiglio comunale sopra richiamata.

Tale atto consiliare e la sua efficacia saranno oggetto di valutazione, da parte della Sezione, nella successiva fase di controllo”.

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato il risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 e la sua rideterminazione conseguente al riaccertamento straordinario dei residui previsto per l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che l'ente, per quanto emerso a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, è tenuto ad individuare, entro un termine non superiore ai 45 giorni dalla data del riaccertamento straordinario, i criteri, la tempistica e le modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante dalla ridefinizione del risultato di amministrazione secondo le indicazioni puntualmente fornite all'art. 2 del d.m. 2 aprile 2015;

- che, per quanto attiene, in particolare, alla tempistica del ripiano, il D.Lgs. 118/2011 e il successivo decreto ministeriale individuano un arco temporale massimo di 30 anni e la ripartizione del disavanzo in rate annuali costanti nel periodo individuato;

- che, per quanto attiene, invece, alle modalità di ripiano, il decreto ministeriale richiede l'individuazione degli strumenti necessari per la copertura del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario facendo rinvio agli strumenti ordinariamente previsti dall'art. 188 del Tuel e alle ulteriori fonti di finanziamento espressamente indicate ai commi da 4 a 8 dell'articolo 2;

- che, sempre in relazione alle modalità e alla tempistica del ripiano, qualora dal riaccertamento sia emerso un disavanzo derivante dalla cancellazione di residui da reimputare agli esercizi successivi (cosiddetto disavanzo tecnico), l'ente dovrà procedere secondo quanto indicato nel principio contabile destinando il surplus che deriva dalla reimputazione di residui attivi in misura superiore ai residui passivi alla copertura del disavanzo accertato al momento della loro cancellazione;

- che, in riferimento al maggiore disavanzo definito a seguito del riaccertamento straordinario dei residui in 368.615,46 euro, l'ente ha approvato l'atto consiliare n. 14 del 9 luglio 2015 con il quale prevede il ripiano di detto disavanzo in n. 30 rate annuali costanti pari a 12.287,18 euro a decorrere dall'esercizio 2015;

- che, nella delibera adottata dal Consiglio comunale per il finanziamento dell'extradeficit, non vengono individuate in modo puntuale le modalità di ripiano dell'intero disavanzo rateizzato nel periodo massimo previsto dalla normativa, ma si attesta di "individuare le entrate correnti genericamente intese come fonte di finanziamento della quota annuale di ripiano";

- che, la delibera di consiglio n. 42, del 1 settembre 2016, con la quale l'ente ha preso atto della pronuncia specifica di accertamento sulle irregolarità accertate su rendiconto 2014, attesta che in sede di rendiconto 2015 è stato accertato un disavanzo superiore a quello individuato in sede di riaccertamento e che tale maggior disavanzo verrà ripianato ai sensi dell'art. 188 del tuel; nello stesso atto, il consiglio comunale, ha stabilito di procedere alla individuazione delle cause che hanno portato al maggior disavanzo "al fine di individuare misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore disavanzo";

- che, la gestione finanziaria dell'esercizio 2015 non ha garantito la copertura della prima quota di extra deficit accertato in sede di riaccertamento straordinario dei residui (delibera del consiglio comunale n. 14/2015) e che, come si dichiara nella delibera del consiglio comunale n. 42/2016, la mancata copertura della quota di disavanzo 2015 verrà finanziata nella prima annualità del bilancio 2016/2018;

RITENUTO

- che l'irregolarità segnalata e riferita alla sussistenza di un disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015, non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'attività posta in essere dall'ente, che, con la delibera di consiglio

adottata ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, ha individuato l'arco temporale per il ripiano;

- che la deliberazione n. 14/2015, assunta dall'ente ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, ha individuato le modalità di finanziamento in relazione alle quote di disavanzo, individuando le entrate correnti genericamente intese come fonte di finanziamento della quota annuale di ripiano di ogni singolo esercizio;

- che, stante la straordinarietà dell'operazione richiesta agli enti dall'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011, l'ente ha proceduto secondo le disposizioni introdotte dal legislatore per regolamentare la fase di passaggio al sistema contabile armonizzato, utilizzando l'arco temporale massimo consentito ma senza individuare compiutamente le modalità di finanziamento di una quota del disavanzo;

- che, con riferimento alla rateizzazione nel tempo del disavanzo, l'ente dovrà individuare le modalità di copertura in modo specifico rispetto a quanto indicato nella delibera consiliare n. 14/2015;

- che, con riferimento alla prima quota di disavanzo da coprire nell'anno 2015, la stessa non è stata finanziata nell'anno in questione, ma è stata inserita nella prima annualità del bilancio 2016/2018;

- che, in ogni caso, l'ente dovrà procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento degli atti di programmazione in coerenza con quanto previsto nella citata delibera di ripiano e nei successivi atti integrativi e al reperimento effettivo delle risorse ivi indicate, al fine di consentire il completo riassorbimento del disavanzo accertato;

- che, sempre in relazione alle modalità e alla tempistica del ripiano, qualora dal riaccertamento sia emerso un disavanzo derivante dalla cancellazione di residui da reimputare agli esercizi successivi (cosiddetto disavanzo tecnico), l'ente dovrà procedere secondo quanto indicato nel principio contabile destinando il surplus che deriva dalla reimputazione di residui attivi in misura superiore ai residui passivi alla copertura del disavanzo accertato al momento della loro cancellazione;

- che la valutazione appena espressa circa l'attività posta in essere dall'ente per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2014, come rideterminato al 1 gennaio 2015, attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2015, che sarà oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

- che, nel caso di specie, occorre prendere atto del provvedimento adottato dall'ente affinché sia ripianato il disavanzo di amministrazione risultante dal

rendiconto 2014 come ridefinito a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario;

DELIBERA

Sulla base di quanto segnalato dall'ente circa i criteri e le modalità di ripiano del disavanzo accertato al 1 gennaio 2015, la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata, **PRENDE ATTO** del provvedimento adottato dall'ente finalizzato al completo finanziamento del disavanzo nel tempo, rinviando alle successive attività di controllo la valutazione sugli atti assunti per la completa definizione delle modalità di ripiano del disavanzo e sull'effettività delle misure correttive assunte.

Gli interventi che l'ente è chiamato a realizzare dovranno considerare anche le risultanze del rendiconto 2015, sebbene queste ultime non siano state oggetto di valutazione con la presente deliberazione.

In considerazione di quanto complessivamente esposto, la Sezione richiama l'ente a mettere in atto un percorso finalizzato al concreto ed effettivo recupero del disavanzo accertato e, in generale, ad indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

DISPONE


che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 25 ottobre 2016.

Il relatore


Mauro Nori



Depositata in segreteria il **25 OTT. 2016**

Il presidente

Roberto Tabbita



Il funzionario preposto al servizio di supporto

Claudio Felli

